ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE E DEI DATTILOGRAFI

Art. 181

Personale del ruolo aggiunto

Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 17 febbraio 1958, n. 60, si applicano anche a favore dei funzionari entrati nella carriera di concetto in seguito a concorso. I funzionari di cui al precedente comma sono dispensati dal periodo di prova.

Versione in vigore dal 29 ottobre 1960, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Estremi	Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Titolo	XII — Disposizioni di attuazione e transitorie
Capo	II — Disposizioni transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1960

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 20 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-del-personale-delle-cancellerie-e-segreterie-giudiziarie/art-181-personale-del-ruolo-aggiunto

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it